

Premesso:

- che a seguito degli esiti della gara pubblica svolta a cura della Provincia di Firenze anche per conto degli altri Enti Locali competenti per i rispettivi servizi, la Provincia di Firenze ha stipulato in data 31.03.2005 rep. 18878 con ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. il contratto di servizio per il Trasporto Pubblico Locale su gomma per il Lotto 1 - "Area metropolitana", contratto giunto a scadenza il 31 marzo 2010;

- che il suddetto contratto di Servizio prevedeva la partecipazione diretta del Comune di Firenze alla sua esecuzione, stabilendo all'articolo 4 che tutte le modifiche venissero approvate da un c.d. "Comitato Tecnico di Gestione" tra i cui membri sedeva un rappresentante del Comune di Firenze, e che diverse e ripetute sono state le deliberazioni adottate con il voto favorevole del rappresentante del Comune di Firenze;

- che, altresì, nello stesso Contratto di Servizio era previsto, all'art. 12, che i pagamenti per i servizi svolti di competenza del Comune di Firenze fossero da esso Ente effettuati, con scadenze e modalità analoghe a quelle stabilite per l'Ente Provincia di Firenze;

- che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 3 di detto contratto di richiedere alla società consortile la prosecuzione del servizio fino al 30.09.2010;

- che con atto dirigenziale n. 3204 del 30.09.2010 la Provincia di Firenze ha imposto alla ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. l'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell' "Area metropolitana"- Lotto 1 per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2010;

- che con lettera in data 1 ottobre 2010 (prot. n° 1846 del 4 ottobre 2010) ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. ha dichiarato di prendere atto dell'imposizione di tale obbligo, ma di far riserva di esigere una compensazione di maggiore importo, rispetto a quanto previsto

nell'atto stesso, per i titoli e nella misura di cui alla lettera stessa;

- che ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l., con ricorso n. 1847/2010 al T.A.R. Toscana, ha impugnato, in parte qua, il predetto provvedimento di imposizione dell'obbligo di trasporto pubblico locale per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2010, talché il presente accordo non riguarda il periodo predetto nel quale il servizio viene svolto a seguito dell'atto di imposizione suddetto, e dell'eventuale sua prosecuzione;

- che rimangono pertanto impregiudicate le maggiori pretese di ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. conseguenti alla imposizione dell'obbligo di servizio per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010 che Ataf & Li-nea s.c.a.r.l. ha fatto valere in sede di ricorso al T.A.R. Toscana n. 1847/2010;

- che in precedenza con atto notificato il 12.11.2009 ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. aveva introdotto, ai sensi dell'art. 32 del contratto di servizio, procedimento arbitrale per far valere la pretesa di un maggior corrispettivo ex artt. 5 e 12 del contratto di servizio comprensiva, tra l'altro, del riconoscimento degli interessi di mora per i ritardati pagamenti dei corrispettivi del contratto di servizio già oggetto di fatturazione nel periodo 2005-2007;

- che l'atto introduttivo del procedimento arbitrale di cui sopra è stato dall'Ente Provincia di Firenze ritualmente significato a tutti i Comuni serviti dai servizi di trasporto pubblico su gomma ricadenti nell'ambito territoriale del c.d. "Lotto 1", compreso il Comune di Firenze, in forza della delega di funzioni all'uopo prevista dalla legge regionale in materia;

- che il Collegio Arbitrale è stato costituito il 20.04.2010 nelle persone del Prof. Eugenio Picozza, presidente, Prof. Marco Marzuoli e Avv. Giuseppe Moreschini, membri;

- che il procedimento arbitrale è tuttora pendente;

- che il contratto di servizio è stato comunque eseguito;

- che le parti intendono evitare la prosecuzione del contenzioso di cui al procedimento arbitrale sia per l'alea del risultato per entrambe che per i costi del procedimento;

- che la Regione ha attribuito ulteriori risorse alla Provincia di Firenze subordinandone l'erogazione alla cessazione del contenzioso sui contratti di servizio in essere;

- che la Provincia di Firenze interviene al presente atto quale soggetto delegato anche dagli altri Enti locali interessati nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni di enti locali,

- che, fermo quanto sopra, il Comune di Firenze partecipa al presente atto assumendo in proprio l'impegno di cui infra sub 4) e 12);

- che ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. interviene al presente atto nell'interesse e per conto dei soci consorziati per effetto delle deliberazioni assunte dai medesimi come richiamate in epigrafe;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) La Provincia di Firenze si obbliga:

2.1 - a corrispondere ad ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. entro non oltre il 31 gennaio 2011

le somme di seguito indicate:

- Euro 407.200,00 IVA al 10% compresa per l'attività di riorganizzazione e potenziamento dell'adduzione alle stazioni ferroviarie nell'ambito del progetto

"Memorario", nonché di razionalizzazione del servizio realizzata nel corso degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse di cui alla D.G.R.T. n. 67/2008 (PUM 2008-2009).

Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quanto già contabilizzato dalla ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. o dai suoi consorziati negli esercizi 2008 e 2009;

- Euro 127.853,46 IVA 10% compresa a saldo della fattura AL/V00456 del 16 aprile

2010, quale corrispettivo per l'incremento del servizio estivo effettuato nell'anno 2009, senza la previa autorizzazione della Provincia di Firenze;

2.2 - a corrispondere ad ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. la somma di Euro 300.000,00 IVA 10% compresa, per l'attività di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio di TPL svolta nel corso dell'anno 2010, nell'ambito del progetto PUM di cui alla Deliberazione della G.R.T. n. 1964/2009.

L'attività svolta e gli obiettivi raggiunti di efficientamento della rete e di incremento della qualità del servizio saranno illustrati in una apposita relazione, che previamente condivisa dalla Provincia, sarà inoltrata alla Regione entro il 10 gennaio 2011. Il pagamento sarà effettuato entro il termine di 30 giorni della erogazione della somma dalla Regione alla Provincia e comunque non oltre il 31 marzo 2011.

3. La Provincia si obbliga altresì a corrispondere ad ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. entro il termine massimo del 31 maggio 2011, l'importo di Euro 800.000,00 iva compresa, che ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. dichiara di ricevere a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dal contratto di servizio, anche prorogato e dalla domanda arbitrale pendente, relativa al contratto medesimo. Resta salvo il solo diritto della Scarl a vedersi corrisposto il conguaglio del corrispettivo spettante per il periodo 1 gennaio-30 settembre 2010, previsto dal contratto rep. 18878/2005 relativamente alle prestazioni effettivamente rese e autorizzate e da liquidarsi nella misura dallo stesso determinata. ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. corrispondentemente conferma la rinuncia ad avanzare pretese economiche sul conguaglio ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio, quand'anche derivanti dalla domanda arbitrale che con il presente atto viene transatta.

4. Il Comune di Firenze si obbliga ad erogare a ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. l'importo di Euro 800.000,00, IVA 10% compresa, e ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. dichiara di

W
Loe

X

accettare tale somma a saldo e stralcio di ogni pretesa derivante dal contratto di servizio, anche prorogato e per l'effetto della domanda arbitrale pendente, relativa al contratto medesimo. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 maggio 2011. Resta salvo il solo diritto della Scarl al conguaglio di cui al precedente art. 3.

5. La Provincia si obbliga a versare la somma di Euro 1.554.000,00 esente IVA di cui alla D.G.R. n. 1053/2009 prevista dalla Regione Toscana a titolo di indennizzo un tantum, dipendente e condizionato alla formale rinuncia di cui al precedente articolo 3 da parte di ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l.

Il pagamento alla ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. sarà effettuato entro trenta giorni dal trasferimento dell'importo di Euro 1.554.000,00 dalla Regione alla Provincia e comunque entro il termine del 15 maggio 2011.

6) La scarl rinuncia agli interessi di mora per ritardato pagamento nei confronti della Provincia di Firenze, così come in atti del procedimento arbitrale di cui sopra, e nei confronti del Comune di Firenze.

7) La Provincia rinuncia alla riscossione delle penali contrattuali dalla stessa applicate ed eventualmente da applicare nel corso degli anni 2009 e 2010, in vigore del contratto di servizio rep. 18878/2005,

8) Nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 3, 4, e 5 saranno dovuti alla ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. interessi moratori nella misura del 5% annuo, fermo rimanendo che ove il presente accordo non sia stato completamente adempiuto entro la data del 31 maggio 2011, esso perderà efficacia, come stabilito al successivo punto 10.

9) Le parti danno atto di non avere null'altro da pretendere e rinunciano ad ogni pretesa sostanziale, diretta e indiretta, ancorché connessa, derivante dal contratto di servizio scaduto, come già prorogato e dalla domanda arbitrale fatto salvo il diritto

della ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l. a vedersi corrisposto il conguaglio del corrispettivo spettante per il periodo 1 gennaio- 30 settembre 2010, come indicato all'art. 3 del presente atto.

10) La Provincia di Firenze e la ATAF & LI-NEA s.c.a.r.l., per l'effetto di quanto convenuto con il presente atto, rinunciano alla domanda arbitrale pendente, con compensazione delle spese di lite e assumendo a carico delle parti processuali gli oneri del Collegio Arbitrale nella misura del 50%.

11) La rinuncia di cui al punto 9) è condizionata all'esatto e completo adempimento degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del presente accordo entro il 31/05/2011. Pertanto la procedura arbitrale verrà abbandonata dopo il 31/05/2011. Contestualmente alla firma del presente atto le parti inoltrano una istanza congiunta al Collegio Arbitrale di rinvio dell'udienza di trattazione già fissata per il 17 gennaio 2011 a data successiva al 31 maggio 2011, contenente anche proroga di quattro mesi del termine per il deposito del lodo.

12) Dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Provincia e dal Comune con il presente accordo ciascun Ente ne risponde in proprio.

13) L'imposta di registrazione del presente atto se e quando dovuta farà carico per metà a ciascuna delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Provincia di Firenze

Comune di Firenze

Ataf&Li-nea Scarl

Marco Antonio Caci

Vincenzo Gali

Filippo Bonanni